Allegato A
SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO.

NAPOLI, IL GIORNO …… DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2022.

TRA

IL DIRETTORE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE, DOTT. ITALO GIULIVO, NELLA QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE, INDIVIDUATO CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA/COMMISSARIO DELEGATO n. 1 DELL'8 MARZO 2022, domiciliato per la carica a Napoli via Alcide de Gasperi n. 28, il quale sottoscrive il presente atto in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania/Commissario delegato n. 2 del 16 marzo 2022

E

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI: CONFINDUSTRIA CAMPANIA, FEDERALBERGHI CONFCOMMERCIO CAMPANIA, CONFESERCENTI ASSOHOTEL CAMPANIA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza al fine di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato disposto che, per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 2 marzo 2022, n. 870, con la quale, ai sensi di quanto disposto dalla menzionata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, si dispone che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell'Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO);

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, e, in particolare:

- l'art. 1,ai sensi del quale è assicurato, da parte del Dipartimento della Protezione civile,il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, a seguito degli accadimenti in atto nonché, da parte dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4;
- l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali Commissari delegati, provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
  a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
  b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
  c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
  d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonchè di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale i Commissari delegati e le Province autonome, per le finalità di cui al comma 1, operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previste ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici;
- l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4;

- l’art. 4, comma 1, ai sensi del quale, per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento;
- l’art. 4, comma 2, ai sensi del quale, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’art.2, comma 1, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1, all’uopo individuato;
- l’art. 4, comma 3, ai sensi del quale, i soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione ‘protezione civile’ della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione nazionale comuni d’Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002;
- l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale, per l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall’articolo 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 6. Per l’impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 4;
- l’art. 9, comma 2, ai sensi del quale, per l’espletamento delle attività previste dalla medesima ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all’importo di € 214.900,00 Iva esclusa per le forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;
- l’art. 9, comma 3, ai sensi del quale i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

-21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
-32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
-35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
-37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

- l'art.9, comma 4, ai sensi del quale, salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, con la quale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 872/2022, è stata disposta l'istituzione, con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione civile, di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale siano rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sono state emanate disposizioni di carattere sanitario al fine di assicurare la tempestiva assistenza ai soggetti provenienti dall'Ucraina con riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori profilassi necessarie;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania/Commissario delegato n. 1 dell'8 marzo 2022 recante "*Prime disposizioni in attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 ("Disposizioni urgenti di protezione*

civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina")" con la quale, tra l'altro:

- sono stati individuati i Soggetti Attuatori di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, tra i quali, per le attività di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) dell'OCDPC n. 872/2022 (soluzioni urgenti di alloggiamento temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali di Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale), il dott. Italo Giulivo, Direttore Generale della DG 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il supporto della dott.ssa Claudia Campobasso, Dirigente di staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza della Direzione Generale per la Protezione Civile della Regione Campania, anche per le finalità di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 872/2022;

- il dott. Italo Giulivo è stato, altresì, individuato quale Soggetto Attuatore/Coordinatore, responsabile della gestione unitaria delle azioni ed intestatario della contabilità speciale di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 872/2022, nonché incaricato del raccordo operativo con le Prefetture campane e con il Dipartimento di Protezione Civile;

VISTA la nota prot.n.85009 del 15/03/2022 con la quale il Prefetto di Napoli, tenuto conto dell'evoluzione dell'emergenza umanitaria in atto e delle connesse esigenze di accoglienza esaminate nella riunione interistituzionale tenutasi il 14 marzo u.s. ed in relazione alle intese ivi assunte, ha rappresentato al Presidente della Giunta Regionale della Campania quale Commissario Delegato ex OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, la necessità di provvedere alle soluzioni urgenti di alloggiamento e assistenza temporanea di cui all'art.2, comma 1, lett. b) della citata OCDPC n.872/2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima OCDPC ("*Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2*");

VISTA l'Ordinanza n.2 del 16 marzo 2022 del Presidente della Regione Campania/Commissario delegato ex OCDPC n.872/2002

CONSIDERATA

- l'urgente necessità della Regione di assicurare, nell'ambito del proprio territorio, il coordinamento del sistema regionale di protezione civile nelle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, relativamente agli interventi e alle attività di soccorso,

nonché all'accoglienza e all'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in argomento;
- l'impellenza di fornire sollecita assistenza alla popolazione sfollata anche attraverso la pronta accoglienza in strutture ricettive, favorendo collocazioni in luoghi prossimi ai centri abitati, tali da consentire il mantenimento dei legami familiari e sociali, nonché il facile accesso ai servizi, soprattutto scolastici e sanitari;

RITENUTO NECESSARIO assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate e conseguentemente definire:
- condizioni uniformi di ospitalità;
- una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese ricettive per l'attivazione dei propri iscritti, al fine di fornire risposta alle esigenze rappresentate;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)
1. La presente Convenzione Quadro è finalizzata ad assicurare l'ospitalità temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale e in ogni caso entro il termine di scadenza dell'emergenza dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022. A tal fine, risulta prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture, ai fini dell'attivazione dei percorsi di accoglienza di cui all'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.
2. La presente Convenzione Quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.
3. Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici della presente Convenzione Quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa. Sulla scorta delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione Quadro, il Soggetto attuatore, come individuato dal Commissario, provvederà a sottoscrive i singoli contratti.
4. In attuazione alla presente Convenzione Quadro, il Soggetto attuatore contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori (Confindustria Campania, Federalberghi Confcommercio Campania, Confesercenti Assohotel Campania) territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa alle persone di cui al primo comma presso strutture ricettive disponibili nella Provincia di interesse con classificazione minima "due stelle".

Art. 2 (Obblighi incombenti sul gestore della Struttura Ricettiva)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante si impegna:
   1.1. a rendere disponibile la struttura all'accoglienza di cittadini di nazionalità ucraina, per l'intero arco della giornata (h24), sette giorni su sette, su richiesta anche per le vie brevi da parte del Soggetto Attuatore o dei referenti dallo stesso specificamente incaricati, ove sussistano posti disponibili nella propria struttura;
   1.2. a fornire, a scelta della persona ospitata, il trattamento di:

- pernottamento + pensione completa (60,00 Euro pro-capite/giornaliero + tassa di soggiorno se dovuta +IVA) ovvero
- pernottamento + prima colazione (35.00 Euro pro-capite/giornaliero + tassa di soggiorno se dovuta + IVA).

2. Le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo. Qualora il listino della struttura ricettiva vigente al momento dell'ospitalità preveda prezzi inferiori, troveranno applicazione questi ultimi.
3. Le tariffe sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.
4. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna altresì a garantire:

- **l'alloggio** in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
- **gli ordinari servizi di pulizia ed igiene**, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;
- **il monitoraggio delle presenze**, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente dalla Direzione Generale 50.18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile.

Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. All'atto della sottoscrizione del singolo contratto, il gestore della struttura ricettiva dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m. mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445, in applicazione della espressa deroga normativa di cui all'articolo 9, comma 4, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022. Il Soggetto Attuatore competente provvede ai successivi controlli ai sensi dell'art. 163, comma 7, del Decreto legislativo cit., secondo le modalità indicate al medesimo articolo 9, comma 4, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.
2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il contratto è automaticamente risolto.

Art. 4 (Durata e modifica della Convenzione Quadro)

1. L'efficacia della presente Convenzione Quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa alla data del_____
2. La modifica di una o più condizioni previste nella presente Convenzione Quadro è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona nel momento in cui chi ha formulato la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Art. 5 (Valutazione della qualità dei servizi - Controlli)

La Regione Campania provvede a verifiche periodiche della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere, secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.

Il gestore della struttura ricettiva si obbliga a comunicare alla Regione Campania i dati relativi all'ingresso e all'uscita dei cittadini Ucraini (completi dei relativi dati anagrafici e documenti di riconoscimento) con cadenza giornaliera, inviando una PEC all'indirizzo emergenzaukr@pec.regione.campania.it con il seguente oggetto: "**Emergenza Ucraina – OCDPC 872/2022 – dati ospiti del giorno ……..**"

Art. 6 (Fatturazione)
1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, **alla fine di ogni mese**, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, **emette fattura elettronica**, sulla base del prezziario di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 della presente Convenzione Quadro, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.
2. Le fatture devono essere intestate alla Direzione Generale 50.18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con sede a Napoli in Via Alcide De Gasperi n. 28 (C.F. 80011990639), codice IPA JQCG6C, in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti.

Art. 7 (Risoluzione anticipata)
È fatta salva la possibilità delle parti di recedere, anche unilateralmente, in qualsiasi momento, dalla presente convenzione con preavviso di 10 giorni, da trasmettersi tramite PEC a cura della parte che vi ha interesse.

Art. 8 (Controversie e Foro competente)
Le controversie eventualmente insorte in relazione alla presente Convenzione Quadro, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Napoli.

Art. 9 (Imposta di bollo e spese di registrazione)
La presente Convenzione Quadro è soggetta ad imposta di bollo. Inoltre, è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Art. 10 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Quadro si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore:
…….(firmato digitalmente)

Le Associazioni di Categoria degli albergatori:

Confindustria Campania,



…….(firmato digitalmente)

Federalberghi Confcommercio Campania,

…….(firmato digitalmente)

Confesercenti Assohotel Campania

…….(firmato digitalmente)